

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1388**DISEGNO DI LEGGE**

**PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(CASSIANI)**

**DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)**

**Abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652**

Presentato alla Presidenza il 10 gennaio 1955

ONOREVOLI COLLEGI! — A causa degli eventi bellici e del successivo periodo, i concorsi per l'assegnazione di ricevitorie postali-telegrafiche, collettorie e posti di portalettere rurali rimasero sospesi per oltre un decennio, così che, ad un certo momento, si ebbero circa 2.500 ricevitorie prive di titolari, e gestite perciò da gerenti, e circa 3.000 fra collettorie e posti di portalettere rurali affidati a collettori e portalettere provvisori.

La situazione contingente rese necessaria la emanazione di un provvedimento eccezionale e transitorio, il decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, che, in deroga alle disposizioni vigenti, dettò particolari norme per facilitare il conferimento, con o senza concorso, dei posti disponibili alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, e cioè al 7 agosto 1947.

Più precisamente, tale decreto n. 652 consentì in linea principale:

a) l'attribuzione senza concorso delle ricevitorie, nonché delle collettorie e posti di portalettere rurale, di minore importanza, rispettivamente ai gerenti ed ai collettori e portalettere rurali provvisori, che contassero gli uni e gli altri una determinata anzianità di servizio e di funzioni;

b) l'attribuzione mediante concorsi per titoli delle ricevitorie e delle collettorie e posti di portalettere, di importanza superiore, ai dipendenti che fossero a seconda dei casi ge-

renti o titolari di ricevitoria, oppure collettori e portalettere rurali effettivi, provvisori, o sostituti, richiedendosi per tutti requisiti di anzianità adeguati alla diversa importanza del posto da conferire.

Lo stesso decreto n. 652 (ed è ciò che ha rilevanza ai fini del provvedimento illustrato con la presente) dispose anche, con gli articoli 10 e 17, che, dopo le assegnazioni senza concorso, e dopo i concorsi, sopra indicati, i posti disponibili al 7 agosto 1947 e rimasti non conferiti, fossero ancora messi a concorso con le stesse norme; come pure che, con le norme medesime, fossero conferiti anche i posti lasciati vacanti dai ricevitori, dai collettori e dai portalettere destinati a nuovi uffici in seguito ai precedenti concorsi summenzionati.

L'applicazione dei predetti articoli 10 e 17 si è quindi necessariamente protratta nel tempo, specie a causa della formazione di tali vacanze di risulta, tanto che il nuovo ordinamento delle ricevitorie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, con la disposizione transitoria contenuta nell'articolo 111, dovette stabilire, a titolo prevalentemente dichiarativo, che i concorsi banditi e da bandire ai sensi del decreto legislativo n. 652 dovevano continuare ad essere indetti e definiti con le norme da esso dettate. La disposizione intendeva appunto riferirsi agli articoli 10 e 17 del citato decreto

legislativo n. 652, che sono gli unici del decreto stesso che non abbiano esaurito la loro efficacia.

I risultati che seguirono alla applicazione del ripetuto decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, diedero piena ragione dell'eccezionale provvedimento, in quanto, da allora, ben 1.500 gerenti sono stati nominati ricevitori, oltre 2.200 agenti provvisori sono stati nominati collettori e portalettere, e circa 300 titolari di ricevitorie hanno potuto conseguire l'assegnazione di ricevitorie più importanti.

* * *

Senonché, dopo i concorsi banditi negli anni successivi alla legge, che diedero i ricordati benefici frutti, si è dovuto constatare che il mantenimento in vigore di dette norme eccezionali non è più attualmente giustificato, e riesce anzi esiziale alla sollecita assegnazione dei posti, mantenendo bloccati quelli non conferiti con le citate norme.

Si è verificato, cioè, che coloro che riescono a classificarsi nella graduatoria dei vincitori sono in gran parte gli stessi che pur essendo riusciti a conseguire ottimi posti in base ai concorsi precedentemente vinti, continuano a partecipare ai nuovi concorsi unicamente per conseguire quel determinato ufficio o per altre personali ragioni. Non ottenuto tale scopo, rinunciano ai concorsi, provocando, con la loro inutile partecipazione, la esclusione dalla graduatoria di concorrenti forniti di requisiti inferiori.

È da notare, inoltre, che il nuovo ordinamento delle ricevitorie, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ha ormai per molti concorrenti resa inutile la stessa partecipazione ai concorsi perché ha livellato, per grandi gruppi di uffici, quel trattamento che, essendo prima differenziato, costituiva lo stimolo al concorso.

Per di più, il mantenimento delle disposizioni del decreto legislativo n. 652 del 1947 è causa del crescente malcontento di coloro che, non avendo potuto partecipare ai concorsi banditi in base al decreto legislativo medesimo, attendono che la situazione sia finalmente sbloccata, e che i posti disponibili vengano messi a concorso con le eque ed aggiornate norme della riforma di cui al ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

* * *

Per i motivi suaccennati, si è predisposto il presente disegno di legge che, con articolo unico, provvede a ristabilire la normalità mediante l'abrogazione degli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652, lasciando transitoriamente ferma la applicazione delle norme stesse solo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i concorsi per i quali alla data della emananda legge sia già intervenuta la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni degli elenchi dei posti da assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 652, sono abrogati.

È del pari abrogata la disposizione del primo comma dell'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, salvo per quanto riguarda le assegnazioni senza concorso ed i concorsi, previsti dal citato decreto legislativo 30 maggio 1947, n. 652, per i quali, alla data della presente legge, sia già intervenuta, nel *Bollettino ufficiale* del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la pubblicazione degli elenchi dei posti da assegnare senza concorso o dei bandi di concorso.